



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Rep. n. _____ del _____

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA REGIONE CALABRIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO NEL COMUNE DI GROSSETO DI PROPRIETA' DELLA FUTURA S.P.A. PRESSO L'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI AREZZO DI PROPRIETA' DELL'AISA S.P.A.

L'anno (.....), il giorno(.....) del mese di(.....), nella residenza, presso gli Uffici, ubicati in

TRA

La Regione Calabria, C.F. 02205340793, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Ing. Domenico Pallaria, nato a Curinga il 12/01/1959, con domicilio presso la sede del predetto Dipartimento, Cittadella regionale località Germaneto 88100 - Catanzaro, nel seguito denominata «Regione»;

E

La società con P. IVA, in persona del procuratore legale,, con domicilio presso la sede della Società, sita in di denominata «Impresa»;

PREMESSO CHE:

- con l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14/03/2013 veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente e, nello specifico, il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente veniva designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi in parola,
- il coordinamento delle attività prima afferenti alla gestione commissariale, ora spettante alla Regione, concerne, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti urbani in adeguati impianti di trattamento/smaltimento;
- le capacità di trattamento pubblica disponibile per il trasporto della RD organico, al momento, è completamente satura, atteso l'aumento quotidiano di richieste di conferimenti da parte dei comuni, che cominciano sempre più numerosi ad attivare la RD;
- al riguardo, il sistema ATO Rifiuti Toscana Sud –con nota n. 15336 del 20/01/2016- ha dato la propria disponibilità ad accettare i flussi di rifiuti organici da RD proveniente dalla Regione Calabria nell'impianto TMB delle Strillaie, situato nel Comune di Grosseto, e nell'impianto TMB di San Zeno, situato nel Comune di Arezzo, per un quantitativo pari rispettivamente a 100 t/settimana e a 30 ton/giorno;
- la situazione di emergenza descritta permane e, pertanto, occorre conferire i rifiuti provenienti da raccolta differenziata presso gli impianti di cui sopra, situati nella Regione Toscana

CONSIDERATO CHE

- questo Dipartimento ha indetto apposita procedura di gara ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 163/2006, avendo stimato il costo del servizio inferiore ad euro 200.000,00, per l'affidamento del servizio di trasporto della frazione umida da raccolta differenziata verso gli impianti individuati facenti parte del



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

sistema ATO Rifiuti Toscana Sud, almeno sino al 30 aprile, data per la quale dovrebbe essere disponibile l'impianto di trattamento della frazione organica di Siderno;

- per i servizi di cui sopra la stima economica dell'appalto, è risultata non superiore ad euro 185.250,00 (euro centottantacinqueduecentocinquanta/00) e pertanto si è proceduto, ai sensi dell'art. 125, co. 11 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei prezzi unitari, posti a base di gara, qui di seguito riportati:

- o Euro 67,00/t oltre iva, per carico del rifiuto presso l'Impianto di Lamezia Terme e trasporto dello stesso verso gli impianti di Arezzo (Aisa S.p.A.) e Grosseto (Futura S.p.A.);
- o Euro 60,00/t oltre iva, per carico del rifiuto presso l'Impianto di Rende e trasporto dello stesso verso gli impianti di Arezzo (Aisa S.p.A.) e Grosseto (Futura S.p.A.);

- Pertanto, il Dipartimento Ambiente e Territorio con DDG n. 2006 del 03/03/2016 avente ad oggetto "*Affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti organici da raccolta differenziata (cer 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02) prodotti nel territorio della Regione Calabria presso impianti autorizzati extraregionali nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.*" ha indetto apposita gara per individuare l'operatore economico cui affidare l'incarico di cui sopra, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

- Detta procedura è stata espletata e risulta affidatario del servizio di cui trattasi la Società _____;

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. n. _____; con sede in _____;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. n. _____; con sede in _____;
- hanno avuto esito positivo il controllo delle autocertificazioni prodotte nel corso della gara;
- ha avuto esito positivo il controllo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'impresa;
- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto ed, in particolare, quella afferente la certificazione antimafia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti per come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. La Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio affida all'Impresa, che accetta, del servizio di trasporto, rispettivamente dagli impianti di Lamezia Terme e Rende, del rifiuto organico prodotto dai Comuni della Regione Calabria e trasporto verso l'impianto sito nel Comune di Grosseto, di proprietà della Futura S.p.A. e quello sito nel Comune di Arezzo, di proprietà dell'Aisa Impianti S.p.A.;

2. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.

3. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed alla Regione che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato. L'Impresa, su richiesta della Regione, ha trasmesso la documentazione afferente l'iscrizione all'Albo Trasportatori con relativo elenco delle targhe degli automezzi che effettuano il conferimento.

Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto)

1. Il prezzo contrattuale unitario, da corrispondere per tutta la durata del servizio, è pari a:



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

- Euro /t oltre iva, per carico del rifiuto presso l’Impianto di Lamezia Terme e trasporto dello stesso verso gli impianti di Arezzo (Aisa S.p.A.) e Grosseto (Futura S.p.A.);
 - Euro /t oltre iva, per carico del rifiuto presso l’Impianto di Rende e trasporto dello stesso verso gli impianti di Arezzo (Aisa S.p.A.) e Grosseto (Futura S.p.A.);
2. Il contratto - il cui ammontare complessivo stimato è pari ad **Euro** IVA compresa - è da considerarsi “a misura”. I prezzi di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e /o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all’erario secondo il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014. L’Impresa si impegna a mantenere i prezzi indicati al punto n. 1 del presente articolo, in relazione alle due modalità di cui in premessa.

Art. 4 (Durata del contratto)

1. Il presente contratto, salvo diversa determinazione del Committente, è entrato in vigore il e scade il 30/04/2016, nei limiti dei conferimenti autorizzati.
2. Della conclusione del rapporto contrattuale la Regione darà formale comunicazione all’Impresa ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, con il compimento dell’ultimo servizio in corso e relativo pagamento, null’altro a pretendere, salvo diverse esigenze che saranno tempestivamente comunicate dalla Regione.
3. Nel caso di recesso anticipato non spetterà all’Impresa alcun risarcimento o indennizzo, ma solo ed esclusivamente il pagamento delle prestazioni e dei lavori eseguiti fino alla data di scioglimento del rapporto.

Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione contrattuale)

In relazione alla procedura di cui trattasi, è stato nominato l’ing. Vincenzo De Matteis, quale Responsabile Unico del Procedimento, punti di contatto: tel. 0961-853632, cell. 3475383393 e-mail: vincenzo.dematteis@regcal.it.

Al RP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art.6. Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo articolo. Il RP è preposto al controllo della quantità concordate nell’ambito del presente.

Art. 6 (Il Responsabile dell’impresa Aggiudicataria)

1. La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con l’indicazione dei turni di reperibilità) che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Il predetto Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico resi disponibili preventivamente alla Stazione Appaltante dalla ditta affidataria, affinché quest’ultima possa disporre con tempestività ed urgenza quanto disposto dalla stessa Stazione Appaltante. Pertanto il responsabile della ditta affidataria dovrà fornire a tal fine l’indirizzo telefonico, sia relativo alla linea fissa che radiomobile (cellulare), nonché del fax e l’indirizzo di posta elettronica e-mail e pec. Il recapito fax dovrà essere attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, il recapito telefonico di rete fissa dovrà essere attivo durante i normali orari di ufficio e il recapito telefonico cellulare dovrà essere attivo sia di giorno che di notte. Le comunicazioni nei confronti della ditta affidataria effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l’invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail certificata. La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata alla



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile. Il Resp. della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alla Regione che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

2. Tutte le comunicazioni indirizzate alla Regione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, Cittadella Regionale, località Germaneto – 88100 Catanzaro.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo determinato ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente.

2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico, con presentazione fattura e documentazione concernente il servizio prestato (bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.

3. La Regione potrà procedere ai pagamenti a fronte della seguente procedura:

1. trasmissione dei dati mensili di conferimento presso l'impianto e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 5 gg successivi al periodo di riferimento. Dovranno, inoltre, essere trasmessi i files di esportazione del software di gestione rifiuti di ciascun impianto. I dati dovranno essere trasmessi in formato cartaceo e digitale;
2. verifica, da parte dell'Ufficio, dei dati, della contabilità, entro i successivi 10 gg;
3. sottoscrizione della contabilità da parte del soggetto che per conto dell'azienda è titolato a sottoscrivere gli atti contabili (in genere l'amministratore delegato);
4. acquisizione da parte della Regione Calabria del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa.
5. emissione del Certificato di pagamento, a cura del Responsabile del procedimento, nei 5 gg successivi;
6. fatturazione da parte del gestore dei corrispettivi di gestione riportati nei certificati di pagamento;
7. emissione del decreto di liquidazione del certificato di pagamento e sua trasmissione alla ragioneria regionale.

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. E' vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte. E', invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Regione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del C.c. per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.

Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo, eventi che obiettivamente comportino l'impossibilità di accesso ai luoghi di svolgimento del servizio, oppure condizioni fortemente compromettenti l'incolumità dei lavoratori, ecc.), ovvero per



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta e sottoposta al preventivo assenso della Regione cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.

2. La sospensione del servizio per cause di forza maggiore non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa e non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

3. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Regione qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seg. art. 11.

4. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

Art. 11 (Penali)

Il Committente applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:

mancata esecuzione del servizio: penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese il Committente provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;

ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione del contratto: penale di Euro 250,00 per ogni singola inadempienza.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

12.1 Risoluzione

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:

a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal Committente;

b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

c) venga accertata da parte del Committente la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa aggiudicataria;

d) si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto (AIA);

e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;

g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;

h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;

j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e successive modificazioni;

k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

12.2 Recesso

Il Committente si riserva comunque il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente, ovvero assicurando la corretta esecuzione del servizio sino alla cessazione effettiva. All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

Art.13 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)

Nelle relazioni con la Stazione Appaltante la ditta affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente, nonché agli allegati in esso richiamati. Essa, inoltre, dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.

Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni etc dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio, unitamente alle indicazioni per la corretta compilazione dei formulari. La ditta affidataria sarà tenuta ad inviare periodicamente la documentazione sopra citata, nonché ad inviare mensilmente il riepilogo dei trasporti effettuati.

La ditta affidataria dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante in funzione delle esigenze gestionali di quest'ultima. Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste dal personale autorizzato dalla Stazione Appaltante con ordini scritti. La ditta affidataria dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Stazione Appaltante, e ad essa fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dal servizio da parte del personale della committenza della Stazione Appaltante, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati. La ditta affidataria dovrà comunicare con un preavviso di almeno 48 ore eventuali casi di impossibilità al trasporto dei rifiuti, dandone dettagliata motivazione.

Essa si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e internazionali.

Le pesature verificate a destino saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la base per il calcolo dei compensi da riconoscere alla ditta affidataria.

Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

La ditta affidataria non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Stazione Appaltante. La ditta affidataria dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale. Nell'espletamento del servizio, la ditta affidataria dovrà garantire l'utilizzo di mezzi e attrezzature idonee ed in perfetto stato di manutenzione.



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

La Stazione Appaltante rilascerà l'autorizzazione al conferimento presso l'impianto di trattamento finale, nonché programmerà il piano dei conferimenti.

Art. 16 (Controversie)

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L' Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art 118, comma 6, del DLgs 163/2006, per come di seguito modificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell'art 3 dei D. Lgs. n. 113/2007 e poi dal n. 3 della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 152/2008 e ss.mm.ii..
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L' Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Regione sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne l'Amministrazione Regionale dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla Regione, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

L'Impresa risulta iscritta all'elenco di cui all'art 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List" presso la competente Prefettura di Cosenza. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti (Casellario Giudiziale, Ufficio Misure di Prevenzione) a carico dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l' Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, etc.), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa;
2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare la Regione da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente paragrafo 1;

3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Regione all'atto dell'avvio del Servizio. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento delle attività descritte in atti è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Regione e/o di terzi;

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'importo determinato ex art. 3 del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico, a tal proposito la società con apposita nota ha indicato i seguenti conti dedicati intestati alla società medesima:

IBAN:

nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare su i detti conti:

- Sig.

Art. 22 (Documenti richiamati dal contratto e depositati agli atti)

1. La documentazione sottoelencata è stata visionata dalle parti che sottoscrivono e risulta depositata agli atti della Regione Calabria ed è consultabile presso gli il Dipartimento Ambiente e Territorio:

A) Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.163/2006.

Art.23 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei contratti D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al C.c.

Art. 24 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L' Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi degli arti 11, 20, 22, 24 e 28 della Legge 31/12/1996 n. 675 e ss.mm.ii., al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Regione.

per la società
II LEGALE RAPPRESENTANTE

per la Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
II DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Pallaria